



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Area Affari Generali

D.R. n. 324

IL RETTORE

- VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
- VISTO il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo. Modifica al D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011;
- VISTO il regolamento d'Ateneo per lo svolgimento del tirocinio valutativo, parte integrante dell'esame di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo, ai sensi del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, e in particolare l'art. 3 che prevede lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo all'interno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria", convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e, in particolare l'art. 12 che ha disposto che: *"il termine di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445"*;
- TENUTO CONTO che con ministeriale prot. n. 9699 del 19 marzo 2019, il MIUR ha specificato che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante "fuori" dal corso di studio, previsto all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e, di conseguenza, aveva ritenuto applicarsi anche la norma che prevede l'ammissione al tirocinio da parte di soggetti che hanno conseguito il titolo di laurea in Ateneo diverso da quello ove svolgeranno il tirocinio;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 102, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha disposto che *"il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58"* e che *"I laureati in Medicina e*



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p), convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 che al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 ha disposto, tra l'altro, la sospensione delle attività didattiche delle università, ferma restando la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e, in particolare, l'articolo 6, c. 2, che ha disposto che con uno o più decreti ministeriali possono essere, tra l'altro, individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale;

VISTO il D.P.C.M. del 2.3.2021 e il D.L. n. 30 del 13.3.2021, recanti misure di contenimento del contagio;

VISTA la nota MUR prot. n. 8610 del 25.03.2020 avente ad oggetto “Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18” che ha fornito ragguagli in ordine alle novità introdotte e agli sviluppi attuativi che da tali previsioni deriveranno in merito alla modalità di espletamento del tirocinio di cui trattasi;

VISTO il D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, recante l'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM41 - Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 16 marzo 2007;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2020, n. 12 emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, che ha disposto, tra l'altro, che gli atenei sono autorizzati ad individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all'art. 2 del D.M. n. 445/2001, anche con modalità a distanza;

VISTI il decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 207 relativo all'attivazione dei tirocini *post lauream ex* D.M. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo e la nota MUR prot. n. 2021 del 26.1.2021, avente ad oggetto “Titoli di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo ai sensi dell'art. 102 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. n. 8 del 2 aprile 2020”;

RAVVISATA la necessità di agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo per i laureati in medicina e chirurgia che non hanno né conseguito la laurea abilitante ai sensi del D.M. n. 8/2020, né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al D.M. n. 58/2018;



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- RAVVISATA** la necessità di definire le disposizioni per l'ammissione al tirocinio ex D.M. 445/2001 abilitante all'esercizio della professione di medico-chirurgo dei laureati e laureandi, al fine di consentire l'avvio dei tirocini a partire dal mese di aprile c.a.;
- CONSIDERATO** che la sopra citata nota MUR del 26.1.2021, tra l'altro, ha ribadito che nel caso di laureati magistrali che non hanno superato il tirocinio ex D.M. 58/2018 internamente al percorso di studio, il diploma di laurea magistrale che rilascerà l'Ateneo avrà la sola valenza di titolo accademico e che resta ferma, comunque, la possibilità per tali soggetti di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo in un momento successivo, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 102 del D.L 18/2020, cioè conseguendo la positiva valutazione del tirocinio post laurea prescritto dal D.M. n. 445/2001, che potrà essere organizzato autonomamente dai singoli Atenei a richiesta degli interessati come indicato dal D.M. 8 giugno 2020, n. 207;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 3.8.2020 di determinazione del contributo da versare all'Ateneo per l'ammissione al tirocinio pratico-valutativo *post-lauream* di medico-chirurgo;

DECRETA

ART. 1

(Attivazione)

Sono indette, per l'anno 2021, la I e la II sessione del tirocinio pratico valutativo ex D.M. 445/2001, abilitante ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

ART. 2

(Requisiti)

Alle sessioni di cui al precedente art. 1 sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in Medicina e Chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni (ante riforma D.M. n. 509/199);
- laurea specialistica afferente alla classe 46/S Medicina e Chirurgia;
- laurea magistrale afferente alla classe LM-41 Medicina e Chirurgia;
- altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Per l'accesso alla **PRIMA SESSIONE** potranno presentare domanda coloro che avranno conseguito la laurea entro il **31 marzo 2021**.

Per l'accesso alla **SECONDA SESSIONE** potranno presentare domanda coloro che avranno conseguito la laurea entro il **31 luglio 2021**.

Non possono partecipare al tirocinio abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea abilitante ai sensi del D.M. n. 8 del 2.4.2020.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Se laureati presso altri atenei, i candidati avranno cura di verificare, prima di presentare domanda, il numero di posti residui disponibili eventualmente definito dall'Ateneo e reso noto con avvisi pubblicati sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-medico-chirurgo>.

ART. 2

(Termini per la presentazione della domanda di ammissione)

Per esigenze organizzative correlate all'inserimento dei candidati nell'ambito dei tirocini, la **domanda dovrà essere presentata:**

- **per la I sessione di tirocinio: entro e non oltre il 25 marzo 2021** (per i laureati/laureandi entro il mese di marzo c.a.);
- **per la II sessione di tirocinio: entro e non oltre il 20 luglio 2021** (per i laureati/laureandi entro il mese di luglio c.a.).

I candidati che non presenteranno la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata all'articolo successivo, sono esclusi dalla sessione di tirocinio cui abbiano chiesto di partecipare.

Non potranno essere accolte le domande di ammissione al tirocinio presentate oltre i termini sopraindicati.

Per i laureandi: i candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e comunque entro quello per il conseguimento della laurea fissato al precedente art. 2, **sono tenuti a produrre la domanda di ammissione nei termini sopraindicati e con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.**

ART. 3

(Modalità per la presentazione della domanda di ammissione)

La domanda di ammissione al tirocinio ex D.M. 445/2001 abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo può essere presentata in una sola sede universitaria, pena l'esclusione.

Per candidarsi al tirocinio è necessario, pena l'esclusione:

- 1) compilare la domanda in **forma elettronica**, collegandosi alla procedura online disponibile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato-iscrizione-online>;
- 2) stampare la domanda di cui sopra al termine della procedura online e sottoscriverla;
- 3) corredare la domanda degli allegati appresso indicati;
- 4) far pervenire la documentazione di cui sopra con una delle seguenti modalità:

a) **solo per coloro che hanno effettuato online i versamenti di cui al presente articolo:** inviare a mezzo PEC, entro e non oltre i suindicati termini di scadenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.unicz.it; è cura del candidato verificare che ciascuna ricevuta dei versamenti inviata a mezzo PEC sia leggibile in tutte le sue parti e che specifichi che il pagamento è andato a buon fine. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente dall'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici); saranno pertanto escluse le domande inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o inviate da PEC non personale o da PEC istituzionale. La PEC di partecipazione al bando di concorso dovrà riportare in oggetto:



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Ammissione tirocinio abilitante ex D.M. 445/2001 alla professione di Medico Chirurgo anno 2021 ____ (*specificare se I o II*) sessione. La predetta domanda di ammissione, firmata dal candidato, deve essere preliminarmente scansionata in formato PDF con i relativi allegati. Si precisa, inoltre, che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

b) **far pervenire** a mezzo posta con Raccomandata A/R, entro e non oltre i suindicati termini di scadenza (25 marzo 2021 per la I sessione; 20 luglio 2021 per la II sessione; a tal fine non fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante), **per tutti gli altri candidati**, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia - Ufficio Protocollo- Viale Europa loc. Germaneto- Campus Universitario "Salvatore Venuta"- 88100 Catanzaro. Non sono ammesse domande pervenute con posta prioritaria o a mezzo fax. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione entro il suindicato termine di scadenza.

N.B. allo stato è disponibile la procedura online di compilazione della domanda esclusivamente per la I sessione dell'anno 2021; la procedura online di compilazione della domanda sarà nuovamente disponibile per coloro che intendono candidarsi alla II sessione 2021 dall'1 luglio 2021 al 20 luglio 2021.

I versamenti da allegare alla domanda di ammissione alla I/II sessione di tirocinio sono i seguenti:

- ricevuta in originale dell'avvenuto versamento di € 49,58, sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (cedola con la causale del versamento) – Causale: Ammissione tirocinio abilitante ex D.M. 445/2001 alla professione di Medico Chirurgo anno 2021 ____ (*specificare se I o II*) sessione;
- “ricevuta in originale dell'avvenuto pagamento del contributo per tirocinio abilitante ex D.M. 445/2001 pari a € 200,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario IBAN IT 88 X 02008 04404000400006505, intestato a “Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro” – Amministrazione Centrale con la seguente causale: Ammissione tirocinio abilitante ex D.M. 445/2001 alla professione di Medico Chirurgo anno 2021 ____ (*specificare se I o II*) sessione”.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di partecipazione all'esame di Stato non possono pertanto essere allegati certificati di laurea o di presentazione della domanda di laurea.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla I sessione dell'anno 2021 e non iniziano il tirocinio possono presentare candidarsi alla II sessione del medesimo anno solare presentando nuova domanda entro la scadenza indicata e allegando copia della ricevuta dei versamenti dei contributi e tasse effettuati.

In nessun caso si procederà al rimborso del contributo di euro 200,00 versato a favore dell'Università.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

I candidati che conseguiranno la laurea presso altro Ateneo, successivamente alla presentazione della domanda dovranno integrare la predetta documentazione, con le medesime modalità, con apposita dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento della laurea, entro la data di inizio del tirocinio abilitante.

Per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro la certificazione relativa al conseguimento della laurea verrà acquisita d'ufficio.

ART. 4

(Studenti disabili)

Possono essere valutate e concordate modalità di espletamento del tirocinio tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

ART. 5

(Autocertificazioni)

Ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Tutti i candidati sono ammessi a partecipare al predetto tirocinio con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.

L'Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente al conseguimento dell'abilitazione, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Se in seguito ai controlli effettuati circa la veridicità dei dati autocertificati verranno riscontrate dichiarazioni false, l'Università potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dei candidati dalla procedura di partecipazione al tirocinio abilitante o l'annullamento dell'abilitazione conseguita, fermo restando le responsabilità penali in caso di accertamento di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art.76 D.P.R. 445/2000.

ART. 6

(Modalità svolgimento tirocinio abilitante)

Il tirocinio abilitante ex D.M. 445/2001 si svolgerà:

- per la I sessione nel trimestre aprile/giugno 2021;
- per la II sessione nel trimestre agosto/ottobre 2021.

La data di inizio e le modalità di svolgimento (a distanza ovvero in presenza) saranno definite dalla *Commissione per l'attuazione del tirocinio pratico-valutativo* anche in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per la corretta attivazione e il proficuo inserimento dell'istante nell'ambito del percorso formativo richiesto, nonché dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il tirocinio verrà svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona e Reggio Calabria. Le predette strutture saranno designate, con modalità "random" dalla Commissione per l'attuazione del tirocinio



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

valutativo, nominata dal Rettore, tenendo conto, ove possibile delle preferenze espresse da ciascun candidato relativamente a provincia/comune, sede del tirocinio.

Ad ogni candidato verrà assegnato dalla Commissione per l'attuazione del tirocinio valutativo un **tutore** per ogni periodo di tirocinio. I tutori assegnati non potranno essere variati per alcuna motivazione, tranne in caso di prolungato impedimento da parte del tutore/valutatore.

Il **calendario dei turni** sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nella Sezione Didattica – Esami di Stato – Medico Chirurgo, all'indirizzo: <http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-medico-chirurgo>, qualche giorno prima dell'inizio del tirocinio.

Per lo svolgimento del tirocinio il candidato dovrà acquisire, con le modalità che saranno successivamente comunicate mediante avviso pubblicato al suddetto indirizzo web, qualche giorno prima dell'inizio del periodo di tirocinio, un **libretto-diario** per ogni mese di tirocinio. Tali libretti dovranno essere consegnati ai rispettivi tutori che dovranno conservarli, compilarli e restituirli all'ufficio predetto al termine di ogni mese.

La frequenza del tirocinio pratico valutativo deve prevedere un'attività non inferiore 100 ORE MENSILI, le cui modalità esecutive vanno concordate con il tutore/valutatore.

La valutazione del tirocinio comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti (30 per ogni periodo).

Per conseguire il giudizio di idoneità la valutazione minima del tirocinio deve essere almeno 60 punti, con un minimo di 18/30 per ciascun periodo.

ART. 7

(Rilascio certificato sostitutivo di abilitazione)

In attesa del Diploma originale di abilitazione, viene rilasciato, in unico esemplare, il certificato sostitutivo, secondo le modalità rese note mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo all'indirizzo: <https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato>.

ART. 8

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando, ad esclusione delle fasi relative all'espletamento delle prove d'esame, è la dott.ssa Eleonora Consoli, Area Affari Generali - Università Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario - V.le Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro, tel. 0961/3696083, e-mail consoli@unicz.it.

Cura il procedimento la dott.ssa Morena Fasano, Area Affari Generali, tel. 0961/3696139, e-mail affarigenerali1@unicz.it.

ART. 9

(Informazioni)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'Ateneo, nella Sezione Didattica – Esami di Stato – Medico Chirurgo.

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi telefonicamente, a mezzo e-mail e a mezzo PEC all'Area Affari Generali dell'Università Magna Græcia di Catanzaro; tel. 09613696139; e-mail affarigenerali1@unicz.it; pec affarigenerali@cert.unicz.it, ovvero, esclusivamente previo appuntamento (per l'eventuale ritiro del certificato di cui al precedente art.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

7), presso gli Uffici dell'Area Affari Generali siti presso il Campus Universitario in v.le Europa, loc. Germaneto a Catanzaro.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti dai candidati sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati per le finalità di gestione della partecipazione al predetto tirocinio.

Catanzaro, 18 marzo 2021

IL RETTORE

Prof. Giovambattista De Sarro